

Mod. 276-b.

COMUNE DI **TURATE**

REGOLAMENTO

di

POLIZIA EDILIZIA

(Redatto in conformità alla circolare 10 ottobre 1913, n. 4052
del Ministero dei Lavori Pubblici)



15 DIC 1926

COMO

PREMIATA TIPOGRAFIA EDITRICE OSTINELLI
di CESARE NANI & C.

Como 23 Dicembre 1926

PREFETTURA

^
Sig. Podestà

9031.2 Div. IV°

di


T U R A T E

Regolamento Polizia Edilizia.

Sul Regolamento di Polizia Edilizia, approvato con deliberazione 7 settembre 1926, devo fare i seguenti rilievi:

- a) L'art. 5 deve essere completato ancora con la determinazione del perimetro a ciascuna frazione, a cui va estesa la applicazione del Regolamento.
- b) All'art. 12, va soppressa l'aggiunta che prevede la ~~distanza~~ ^{distanza} di ml. 2 dalle strade Comunali, in quanto essa è contraria alle disposizioni di legge in vigore che autorizzano l'esecuzione delle opere lungò il ciglio della strada medesima.
- c) Per conformità di criteri e per considerazioni pratiche l'art. 17 dovrebbe essere modificato, nel senso di consentire gli sporti non maggiori di cm 5 = dai ml. 2 ai ml. 4 = e qualsiasi sporto per mensola o balconi oltre i ml. 4 del piano stradale.
- d) L'art. 18 dovrà essere del pari modificato nel senso di consentire scossi, davanzali o contorni con sporgenze non maggiori di cm. 5 alle finestre oltre a meno ml. 2 sul piano stradale. = Restituisco il regolamento perchè sia modificato in tal senso.

Il Prefetto *Magagnoli*



TITOLO I.

Norme generali - Commissione edilizia.

ART. 1.

Le fabbriche ed edifici posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità e a quelle del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

ART. 2.

L'Autorità invigila a questo scopo sui fabbricati esistenti e provvede nel caso di innovazioni e costruzioni di nuovi.

ART. 3.

A tale oggetto l'Autorità comunale è assistita da una Commissione edilizia, la quale presta gratuitamente l'opera propria. Essa può essere consultata anche su tutte le questioni che interessano l'edilizia del Comune.

La Commissione è composta del ^{Podestà} Sindaco, che funziona da presidente, dell'Ufficiale sanitario, e di tre membri eletti dal ~~Consiglio comunale di cui almeno~~ ~~tre~~ Podestà.-

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora alcuno dei membri elettivi cessasse dall'Ufficio, il ~~Podestà~~ ne farà la surrogazione anche durante il triennio, ed il surrogato starà in carica fino al compimento del triennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario. Potrà valersi dell'opera del Segretario comunale, il quale però non avrà voto.

Pei componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità a ragione di parentela fissate ~~dagli~~ ~~leggi per gli Assessori comunali~~ (Art. 27 e 136 T. U. legge comunale e provinciale).

ART. 4.

La Commissione viene convocata dal presidente ~~una~~ ~~volta al mese e anche più spesso~~ e per la validità delle deliberazioni sarà necessario l'intervento del presidente, o chi per esso, e di almeno due altri membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e motivate, stese su apposito registro da firmarsi dai membri intervenuti alle sedute.

Nel caso di parità di voti quello del presidente si riterrà preponderante.

ART. 5.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono applicabili all'abitato del Capoluogo del Comune (1).

(1) Indicare le eventuali Frazioni ed il perimetro dell'abitato a cui si devono intendere circoscritte le prescrizioni del Regolamento, con studi o con linee verticali.

ed alle frazioni di Santa Maria, Fagnana, Mascazza e Piatti.

TITOLO II.

Costruzioni, modificazioni e demolizioni degli edifici.

ART. 6.

Chiunque intenda intraprendere nuove fabbriche e fare restauri che rechino modificazioni alle già esistenti, chiunque intenda demolire una o più case per non più ricostruirle, od aggregare case segnate con distinti numeri comunali, deve farne preventiva dichiarazione al **Podestà** accompagnata dai disegni e progetti, colla firma del proprietario.

I disegni o progetti indicheranno in modo chiaro le opere da eseguirsi, e dovranno essere corredati da quelli relativi ai dettagli delle cornici e delle altre parti decorative dell'edificio.

Nei disegni saranno pure marcate distintamente ed in modo da non ammettere equivoco, le linee delle fon-

*

damenta e dei pozzi e delle fogne e tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può entro un mese dalla denuncia, indicare in quali parti il progetto debba essere modificato, onde non siano violate le prescrizioni di leggi o regolamenti, né sia manifestamente deturpato il pubblico aspetto. Trascorso detto termine senza osservazioni da parte del Comune, l'interessato potrà eseguire i lavori, a meno che siano contrari a prescrizioni di leggi e regolamenti.

TACITO ASSENSO

ART. 7.

Quando l'edificio sorga in continuità di via o spazio pubblico prima di costruire muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità municipale, la quale provvederà nel termine di un mese alla visita di ricognizione dello stato delle fondazioni e della linea confinante collo spazio pubblico.

Trascorso detto termine sono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste dal precedente art. 6.

ART. 8.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre parti delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti senza prima averne presentati al Municipio i disegni.

Trascorso il termine di un mese senza osservazioni da parte del Comune, i lavori potranno avere esecuzione,

a meno che siano contrari a disposizioni di leggi o regolamenti.

TITOLO III.

Norme per la costruzione e la manutenzione delle case.

ART. 9.

Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi, essere intonacati, ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione.

I muri di cinta prospettanti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio alla incolumità pubblica e alla estetica.

ART. 10.

Il Podestà ~~Comune~~, potrà, sentito il parere della Commissione edilizia, ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case, nonché dei muri di cinta che per la loro lucidezza fossero causa di deturpamento.

A tale scopo il **Podestà ~~Comune~~** farà notificare ai proprietari individuale intimazione stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

ART. 11.

Non potranno, nella coloritura dei fabbricati essere usate tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista od ingenerino oscurità.

È inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

ART. 12.

L'altezza delle nuove fabbriche prospicienti le vie pubbliche non potrà mai essere maggiore di una volta e mezza la larghezza delle vie stesse. Qualunque sia questa larghezza potranno sempre raggiungere i metri **12** e non mai superare i **16** metri.

Tale disposizione vale anche per gli edifici prospicienti piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse. I cortili interni dovranno avere una ampiezza eguale almeno alla **terza** parte delle facciate dei muri che li recingono.

Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri **8**.

~~Sotto la denominazione delle vie pubbliche non sono comprese, agli effetti del 1° paragrafo del presente articolo, le strade consorziali e vicinali, perchè nelle costruzioni dovrà essere mantenuta una distanza non mai inferiore ai metri due.-~~

ART. 13.

Le case attualmente esistenti dovranno conformarsi al disposto del precedente articolo in caso di ricostruzione.

ART. 14.

L'altezza delle case si misura, agli effetti dell'art. 12, a cura dell'Autorità municipale, sulla fronte di esse dal livello stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della fronte stessa, comprendendovi non solo il cornicione, l'attico ed i parapetti, ma altresì le soffitte quando si trovino sulla linea frontale.

ART. 15.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato. Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo, potranno raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla via più larga, anche sul fronte prospettante quella più angusta per un'estensione però non superiore a metri 12.


ART. 16.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato


ART. 17.


Non si potranno costruire poggioli, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendenti sulle strade o spazi pubblici, se non dietro regolare permesso e nei modi ed a seconda delle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici fino all'altezza di m. 4..... dal piano stradale, non potranno sporgere più di cm. 15..... dal filo dell'allineamento oltre i m. 4..... dal piano della strada, gli sporti potranno raggiungere i cm. 20..... ed a m. 6..... si possono costruire maggiori sporgenze come mensole, balconi, ecc. Dette altezze saranno misurate dal suolo stradale alla parte inferiore dei lastroni dei balconi, e dei loro modiglioni per quelli che ne sono provvisti.



Le mensole dovranno essere di granito, di cemento e di metallo, le lastre saranno di granito, cemento o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro. Le stesse prescrizioni, valgono, e quindi si dichiarano attive, nel caso di restauro dei poggioli esistenti.







Sono proibiti i poggioli e le ringhiere lungo le contrade che non raggiungono la larghezza di m. **cinque**

Prima di collocare sulle facciate degli edifici prospicienti sulle pubbliche vie, iscrizioni, stemmi insegne di ditte, ecc , devesi presentare il disegno e il testo al **Podestà** il quale entro **30** giorni dalla presentazione potrà indicare in quali parti si debba modificare il disegno ed il testo perchè non sia deturpato l'aspetto pubblico, nè siano usate le locuzioni errate.

ART. 18.

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno essere munite neppure di scosso davanzale o contorno sporgente, quelle che non sono alte almeno m. **4** sul piano della strada, salvo le concessioni contemplate dal precedente art. 17.





ART. 19.

Quando le griglie dei piani superiori non siano in opera a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto risolto all'ingiù fermato nella parte superiore dalla griglia, il quale entri nel relativo occhiello infisso nello stipite o nel muro in modo sicuro.

ART. 20.

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare internamente ed essere posti in opera in modo che aperti e chiusi non presentino alcun risolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo le vie e spazi pubblici.

ART. 21.

È obbligo di ciascun proprietario di fabbricati prospicienti le vie pubbliche di eseguire e mantenere l'incanalamento delle acque pluviali, conducendole dal tetto e dai terrazzi della casa fino al canale pubblico della strada su cui l'edificio prospetta, ed in mancanza del canale stesso sino al livello del suolo stradale.

ART. 22.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o

grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata farvi apporre interinale rimedio. La stabile riparazione poi, sarà da eseguirsi colla maggior possibile sollecitudine.

ART. 23.


È vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.


ART. 24.

Il vapore che si scarica dai motori e da altri apparecchi a vapore, e i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricare a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che s'innalzano verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti.

ART. 25.

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in istato soddisfacente i marciapiedi costruiti da essi spontaneamente a loro cura e spese su terreno di loro proprietà sulla fronte dei propri edifici, e le aree a questi antistanti e soggette a pubblica servitù.





ART. 26.

I proprietari dietro ingiunzione del ~~Sindaco~~ ^{Podestà} sono tenuti alla pronta separazione e demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'ufficio per frapposto ritardo oltre le penalità del caso, osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici, e salva, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 27.

All'Autorità comunale è riservata per ragioni di pubblico servizio la facoltà di far applicare e di applicare a propria cura e spesa, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:

a) le mensole, i ganci, i tubi, i fanali, ecc., per la pubblica illuminazione, qualora le strettezze, o le particolari condizioni della via, non consentano di provvedere diversamente all'impianto dell'illuminazione medesima;

b) le indicazioni dei nomi, delle vie, delle piazze, corsi, vicoli, numeri civici, e segnalazioni stradali in genere;

c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciamenti ed idranti.

ART. 28.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura nella fronte di un fabbricato, nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui sopra, dovrà accordarsi prima di iniziare l'opera, coll'Autorità comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Tanto vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.

TITOLO IV.

Norme per l'occupazione del suolo e per la sicurezza.

ART. 29.

Quando in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, **il** ~~Podestà~~ ~~Podestà~~ potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza però delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione, verranno a seconda dei casi precisati, e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

Le ponteggiature da impiantarsi per fabbrica od altro luogo di spazi pubblici o gravati di pubblica servitù dovranno essere costrutte in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi, ed avranno i fianchi verso questi spazi muniti di stoie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

ART. 30.

Nel periodo di tempo in cui si riparano, si ricostruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passeggeri, come pure di porre gli opportuni stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

ART. 31.

È vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizioni, ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati abbasso colle debite precauzioni in panieri o mediante canali, ovvero legati con corde.

ART. 32.

Le vie o spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgombrati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo colle norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

ART. 33.

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno terreno, che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione il Comune potrà ordinare la demolizione o rimozione quando sianvi ragione di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità dovute al proprietario o ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

ART. 34.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti; e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo tosto al ripristino del suolo manomesso.

L'identica prescrizione vale anche per il ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazioni di condotti, fogne, ecc.

TITOLO V.

Edifici aventi pregio artistico o storico.

ART. 35.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al **Podestà**, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

ART. 36.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o **storico il Podestà**, o ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

TITOLO VI.

Intercapedini fra casa e casa e fronti di edifici visibili dai luoghi pubblici.

ART. 37.

Le intercapedini tra casa e casa sono soggette alle medesime prescrizioni per i cortili e quindi dovranno osservarsi le medesime disposizioni stabilite per esse.

La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di m. 3 come alle prescrizioni del Codice civile, e quando non raggiungeranno la larghezza di m. tre dovranno essere chiuse da muro alto almeno m. due o da un cancello e non potranno essere aperte al pubblico transito, a meno che intervenga speciale assenso del ~~Com~~
~~siglio comunale~~ **Podestà.**-

ART. 38.

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici intercluse dalle intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

TITOLO VII.

Visite dei Delegati comunali. - Contravvenzioni.

Procedimenti penali.

ART. 39.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

ART. 40.

I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 226 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificate col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, previa l'osservanza del procedimento stabilito dagli art. 227 e seguenti della legge stessa.

Il Podestà nel giudizio contravvenzionale potrà promuovere dal magistrato la facoltà di far eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Nell'iniziare il procedimento il ~~Podestà~~^{Podestà} potrà ordinare la sospensione dei lavori in attesa del giudizio penale, e precisamente quando essi siano contrari a disposizione di legge e di regolamenti.

Predisposto il presente Regolamento dalla Giunta municipale il 19.....

La Giunta Municipale

.....
.....
.....
.....

IL SEGRETARIO

.....

N.

Il presente Regolamento per la Polizia Edilizia venne approvato dal ~~Consiglio Comunale~~ Podestà con deliberazione ~~del 7 Settembre 1926~~ del 7 Settembre 1926 19.....

Turate, li 13 Settem. 1926

~~IL SINDACO~~
IL PODESTA

[Handwritten signature]

Segretario
[Handwritten signature]



N. _____ Div. _____

*Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Ammini-
strativa in seduta del 19.....*

....., li 19.....

Il Prefetto-Presidente

.....

Da me sottoscritto si dichiara che copia del sopraesteso Regolamento venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal giorno al giorno a termine dell'art. 129 del Regolamento per l'applicazione della Legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Dall'Ufficio Municipale, li 19.....

IL SEGRETARIO

.....